Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Venerdì, 6 marzo 1925** **Numero 54**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*) — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *E. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone* — Ferrara: *Taddei Soati* — Firenze: *A. Rossini* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecco: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti* — Mantova: *Arturo Mondovì* — Massa Carrara: *E. Medici* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Entro il corrente mese sarà iniziato il servizio di vendita dei ***BUONI POSTALI FRUTTIFERI****, nominativi a taglio fisso, non cedibili, non sequestrabili, esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie presente o futura, con interesse graduale e composto.*

I BUONI POSTALI FRUTTIFERI da L. 100, L. 500 e L. 1000 possono essere acquistati al loro valore nominale presso qualsiasi ***Ufficio postale del Regno e delle Colonie****; e così pure, presso qualsiasi Ufficio, possono essere rimborsati* ***in qualunque momento*** *insieme con gli interessi maturati fino al giorno della riscossione.*

A seconda del tempo trascorso tra la data di emissione e quella del rimborso, vengono corrisposte per ciascun buono le somme indicate nelle seguenti tabelle:

BUONI DA L. 100

entro	2	mesi	dall'emissione	L.	100 —	
dopo	2	»	»	»	100,50	
»	4	»	»	»	101 —	
»	6	»	»	»	101,60	
»	8	»	»	»	102,10	
»	10	»	»	»	102,70	
»	un	anno	»	»	103,50	
»	14	mesi	»	»	104 —	
»	16	»	»	»	104,70	
»	18	»	»	»	105,40	
»	20	»	»	»	106,20	
»	22	»	»	»	107 —	
»	2	anni	»	»	108,10	più L. 0,90 per ogni successivo bimestre maturato
»	3	»	»	»	113,50	
»	4	»	»	»	118,90	
»	5	»	»	»	124,60	
»	6	»	»	»	130,20	
»	7	»	»	»	136 —	
»	8	»	»	»	142,20	
»	9	»	»	»	148,60	più L. 1,30 per ogni successivo bimestre maturato
»	10	»	»	»	156,60	
»	11	»	»	»	164,60	
»	12	»	»	»	172,80	
»	13	»	»	»	180,90	
»	14	»	»	»	189 —	più L. 1,70 per ogni successivo bimestre maturato
»	15	»	»	»	199.30	
»	16	»	»	»	209,70	
»	17	»	»	»	220,10	
»	18	»	»	»	230,50	
»	19	»	»	»	241,50	
»	20	»	»	»	252,90	

BUONI DA L. 500

entro	2	mesi	dall'emissione	L.	500 —	
dopo	2	»	»	»	502,50	
»	4	»	»	»	505 —	
»	6	»	»	»	508 —	
»	8	»	»	»	510,50	
»	10	»	»	»	513,50	
»	un	anno	»	»	517,50	
»	14	mesi	»	»	520 —	
»	16	»	»	»	523,50	
»	18	»	»	»	527 —	
»	20	»	»	»	531 —	
»	22	»	»	»	535 —	
»	2	anni	»	»	540,50	più L. 4,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	3	»	»	»	567,50	
»	4	»	»	»	594,50	
»	5	»	»	»	623 —	
»	6	»	»	»	651 —	
»	7	»	»	»	680 —	
»	8	»	»	»	711 —	
»	9	»	»	»	743 —	più L. 6,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	10	»	»	»	783 —	
»	11	»	»	»	823 —	
»	12	»	»	»	864 —	
»	13	»	»	»	904.50	
»	14	»	»	»	945 —	più L. 8,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	15	»	»	»	996,50	
»	16	»	»	»	1048,50	
»	17	»	»	»	1100,50	
»	18	»	»	»	1152,50	
»	19	»	»	»	1207,50	
»	20	»	»	»	1264,50	

BUONI DA L. 1000

entro	2	mesi	dall'emissione	L.	1000 —	
dopo	2	»	»	»	1005 —	
»	4	»	»	»	1010 —	
»	6	»	»	»	1016 —	
»	8	»	»	»	1021 —	
»	10	»	»	»	1027 —	
»	un	anno	»	»	1035 —	
»	14	mesi	»	»	1040 —	
»	16	»	»	»	1047 —	
»	18	»	»	»	1054 —	
»	20	»	»	»	1062 —	
»	22	»	»	»	1070 —	
»	2	anni	»	»	1081 —	più L. 9 per ogni successivo bimestre maturato
»	3	»	»	»	1135 —	
»	4	»	»	»	1189 —	
»	5	»	»	»	1246 —	
»	6	»	»	»	1302 —	
»	7	»	»	»	1360 —	
»	8	»	»	»	1422 —	
»	9	»	»	»	1486 —	più L. 13 per ogni successivo bimestre maturato
»	10	»	»	»	1566 —	
»	11	»	»	»	1646 —	
»	12	»	»	»	1728 —	
»	13	»	»	»	1809 —	
»	14	»	»	»	1890 —	più L. 17 per ogni successivo bimestre maturato
»	15	»	»	»	1993 —	
»	16	»	»	»	2097 —	
»	17	»	»	»	2201 —	
»	18	»	»	»	2305 —	
»	19	»	»	»	2415 —	
»	20	»	»	»	2529 —	

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

435. — REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 189.
Soppressione dell'ufficio del delegato governativo presso l'Ufficio centrale per sovvenzioni ai danneggiati dal terremoto della Liguria, in Imperia . . . . Pag. 906

436. — REGIO DECRETO 29 gennaio 1925, n. 190.
Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Zara a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati . . . . Pag. 906

437. — REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 191.
Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Taranto a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati . . . . Pag. 907

438. — REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 194.
Composizione del Consiglio di amministrazione della Scuola pratica di meccanica agraria, in Roma. Pag. 908

439. — REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 195.
Trasferimento della sede municipale di Valbrevenna dall'attuale capoluogo « Carsi » alla località « Chioso ». Pag. 909

440. — REGIO DECRETO 26 febbraio 1925, n. 200.
Ampliamento del territorio del comune di Mantova. Pag. 909

441. — REGIO DECRETO LEGGE 22 febbraio 1925, n. 209.
Abrogazione del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972, concernente l'approvazione delle concessioni relative ad opere nei porti di Napoli e di Baia Averno. Pag. 910

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Cotrone e di Gerocarne (Catanzaro), di Filignano (Campobasso), di Villasalto e di Serrenti (Cagliari), di Pignataro Interamna (Caserta), di Vetralla (Roma) e di Gagliato (Catanzaro). . . . . Pag. 910

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 6 . . . . Pag. 914

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . . Pag. 921

Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 24) . . . . . Pag. 921
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 29) . . . . Pag. 922

BANDI DI CONCORSO

Ministero della marina: Concorso a 23 posti di sottotenente nel corpo delle Capitanerie di porto . . . . Pag. 924

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 435.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 189.

Soppressione dell'ufficio del delegato governativo presso l'Ufficio centrale per sovvenzioni ai danneggiati dal terremoto della Liguria, in Imperia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 maggio 1901, n. 170, concernente sovvenzioni a favore dei danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana di Campomaggiore;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 8 novembre 1901, n. 554, per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che in considerazione delle operazioni in corso per il rimborso dei mutui concessi ai danneggiati dal terremoto della Liguria si rende superflua l'opera del delegato governativo di cui all'art. 13 del precitato regolamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ufficio del delegato governativo presso l'Ufficio centrale per sovvenzioni ai danneggiati dal terremoto della Liguria, in Imperia, è soppresso.

Per gli accertamenti definitivi delle perdite derivanti dai mutui ai danneggiati sarà delegato un funzionario nominato dal Ministero dell'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 9. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 436.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1925, n. 190.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Zara a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettere *a*) e *b*) nonchè il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 28 dicembre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Zara;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Zara è autorizzata a prelevare dei diritti sui certificati e sugli atti da essa rilasciati, nonchè sulle inserizioni nei ruoli di cui alla lettera *e*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, in conformità alla seguente tariffa:

1° Per ogni certificato d'origine:
a) se il valore della merce non supera lire 100, L. 1;
b) se supera lire 100 ma non lire 200, L. 2;
c) se supera lire 200, L. 3;

2° Per certificati relativi ad usi di piazza, L. 10;

3° per ogni certificato di idoneità a concorrere a pubbliche aste, appalti, licitazioni, gare, L. 10;

4° Per ogni certificato di idoneità ad esercitare le funzioni di pesatore pubblico ed altri uffici, L. 10;

5° Per ogni altro certificato comprese le carte di legittimazione, L. 3;

6° Per ogni visto, vidimazione e legalizzazione di firma esclusi gli atti che si riferiscono alle elezioni e quelli che per legge sono gratuiti, L. 1;

7° Per la ricerca o visione di atti camerali o documenti, L. 1;

8° Per ogni copia di atti d'ufficio o documenti per ogni facciata o frazione di facciata in più della prima, L. 1;

9° Per ogni designazione di arbitri o periti, L. 20;

10° Per ogni inscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera di commercio e industria di Zara — dovuto ad ogni rinnovazione di ruolo — pagabile all'atto della presentazione della domanda, L. 30.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, *foglio* 10. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Zara.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Zara, quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono muniti delle firme del presidente o di chi ne fa le veci, del segretario generale o di un suo sostituto e segnati col timbro di ufficio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti ufficiali in base a quanto risulta dai suoi registri e dai documenti di ufficio. Può rilasciare atti anche in base ad assunte informazioni od a quanto risulta da sua conoscenza facendo però di ciò espressa menzione negli atti stessi.

Art. 3.

Le domande pel rilascio degli atti camerali potranno essere scritte e verbali.

Le domande scritte pel rilascio di atti della Camera, fatta eccezione per quelli da rilasciarsi in carta libera a norma di legge, e per le legalizzazioni di firme, debbono essere presentate in carta legale al presidente della Camera di commercio e industria di Zara.

A tutte le domande sarà dato corso in ordine di presentazione.

Art. 4.

I richiedenti il rilascio di atti o la prestazione di servizi camerali, dovranno pagare alla Camera, al momento della produzione della relativa richiesta, i diritti di cui alla tariffa approvata a sensi di legge.

Art. 5.

Gli atti rilasciati in carta libera dietro richiesta dei privati a norma di legge, sono soggetti al solo pagamento dei diritti per la scritturazione in base alla allegata tariffa.

Art. 6.

Gli atti rilasciati a richiesta di autorità statali o locali o di Enti morali per uso proprio, non sono soggetti a tassa o diritto qualsiasi; spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio degli atti suddetti.

Art. 7.

Ogni riscossione dovrà essere eseguita dalla segreteria camerale mediante regolare ricevuta da staccarsi da un registro a madre e figlia oppure mediante apposizione sopra ogni atto rilasciato dalla Camera di marche speciali, annullate col timbro di ufficio e comprovanti l'importo dei diritti pagati.

Con deliberazione del Consiglio camerale verrà stabilito quale sistema di riscossione debba adottarsi.

Art. 8.

Il versamento delle somme riscosse dall'ufficio dovrà farsi alla cassa della Camera non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, ed in ogni caso tutte le volte che l'importo delle riscossioni effettuate supera le L. 500.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 437.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 191.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Taranto a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lett. *a*) e *b*) nonchè il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 14 dicembre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Taranto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Taranto è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati in base alla seguente tariffa:

1. Per visione di atti esistenti presso la Camera (escluso il registro delle ditte e le deliberazioni) di data non anteriore a 5 anni, L. 1.50.

2. Per visione di atti come sopra, anteriori a 5 anni e ricerche di archivio, L. 5.

3. Per ogni certificato su ditte (compresa la scritturazione), L. 3.

4. Per ogni certificato di prezzi e corsi di borsa risultanti dai listini ufficiali e da quelli pubblicati a cura della Camera di commercio, L. 3.

5. Per ogni certificato di prezzi e corsi non risultanti dai listini di cui sopra e per i quali occorrono particolari accertamenti, L. 10.

6. Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili già accertati dalla Camera, L. 5.

7. Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili non accertati all'atto della richiesta, L. 10.

8. Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici, licitazioni e gare, L. 3.

9. Per ogni iscrizione nei ruoli dei curatori di fallimenti, L. 20.

10. Per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli dei curatori periti commerciali e mediatori, L. 10.

11. Per ogni certificato d'origine, L. 1.

12 Per il rilascio di carta di legittimazione ai viaggiatori di commercio, L. 3.

13 Per ogni altro certificato non altrimenti specificato esclusi quelli che sono per legge gratuiti, L. 3.

14. Per ogni vidimazione di firma, L. 2.

15. Per ogni copia di atti esistenti in ufficio: diritto fisso, L. 2.50.

16. Scritturazione per ogni facciata o frazione di facciata esclusa la prima, L. 1.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 11. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria dell'Jonio, con sede in Taranto.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria dell'Jonio quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono muniti della firma del presidente, o di chi ne fa le veci, di quella del segretario e contrassegnati col timbro della Camera.

Art. 2.

In base a quanto risulta dai suoi registri oppure è a sua conoscenza, eventualmente in seguito ad informazioni assunte, la Camera rilascia i certificati di cui alla tariffa unita.

Nel caso che il certificato venga redatto in base a informazioni assunte, è da farsi esplicita menzione di tale circostanza nel testo del certificato stesso.

Art. 3.

La domanda di certificati da farsi alla segreteria della Camera e possibilmente per iscritto, devono essere accompagnate dalla rimessa e dal versamento del relativo importo che resta acquisito alla Camera anche se il certificato non viene ritirato dall'interessato.

Art. 4.

I certificati e le autenticazioni di firma, come le copie e gli estratti delle deliberazioni e di ogni altro atto della Camera, sono da farsi in piena osservanza delle leggi sul bollo.

La spesa relativa è a carico del richiedente.

Art. 5.

All'atto della riscossione dei diritti di segreteria, il segretario, o chi per lui, rilascia al richiedente regolare quietanza da staccarsi dal bollettario a madre e figlia con un numero continuativo per ogni esercizio.

Le somme percepite saranno versate normalmente alla fine di ciascun mese, o anche prima se esse raggiungono l'ammontare di L. 50, al cassiere della Camera, previa emissione del regolare mandato d'incasso a credito del capitolo relativo del bilancio di entrata.

Art. 6.

Nessun diritto è dovuto alla Camera per il semplice esame del registro delle ditte, per i certificati riferentisi alle elezioni e per tutti gli altri atti che per legge sono gratuiti.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 438.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 194.

Composizione del Consiglio di amministrazione della Scuola pratica di meccanica agraria, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 luglio 1923, n. 1860, col quale si dava facoltà al Governo del Re di fondare in Roma una Scuola pratica di meccanica agraria e di dettare le norme per il funzionamento di essa;

Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1229, col quale fu provveduto alla fondazione della Scuola suddetta ed a fissarne le modalità di costituzione e di ordinamento;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione della Scuola col chiamare a farne parte anche un rappresentante del Ministero delle finanze, in considerazione del cospicuo apporto di materiale che esso ha fornito alla Scuola rendendone possibile la istituzione, e di stabilire, coll'occasione, la destinazione del materiale stesso in caso di scioglimento dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Del Consiglio di amministrazione della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma farà parte, in rappresentanza dello Stato, anche un funzionario del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 7°.

Art. 2.

Nel caso che la Scuola venga a cessare, tutte le attività residuali di essa saranno devolute alla Regia scuola agraria media di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 15. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 439.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 195.

Trasferimento della sede municipale di Valbrevenna dall'attuale capoluogo « Carsi » alla località « Chioso ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Viste le deliberazioni 23 maggio 1920 e 16 gennaio 1921 del Consiglio comunale di Valbrevenna (Genova) con le quali si chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale dall'attuale capoluogo (Carsi) alla località Chioso,

Viste le deliberazioni 22 settembre 1920, 6 dicembre 1921 e 15 marzo 1922, con le quali il Consiglio provinciale di Genova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della indicata richiesta;

Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, di cui si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riprodotti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La sede municipale del comune di Valbrevenna è trasferita dall'attuale capoluogo (Carsi) alla località Chioso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 16. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 440.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1925, n. 200.

Ampliamento del territorio del comune di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con cui il sindaco di Mantova, in esecuzione della deliberazione presa in via d'urgenza il 21 agosto 1924 dalla Giunta municipale e ratificata il 28 novembre stesso anno dal Consiglio comunale, chiede l'aggregazione a quel Comune di zone di territorio dei limitrofi comuni di Curtatone, Porto Mantovano, San Gorgio di Mantova e Virgilio;

Vista la deliberazione 24 luglio 1924 del Consiglio comunale di Curtatone che aderisce all'aggregazione a Mantova del territorio compreso fra l'attuale confine, la strada nazionale detta « di circonvallazione » ed il suo proseguimento fino al Lago Superiore;

Vista la deliberazione 25 giugno 1924 del Consiglio comunale di Porto Mantovano, che aderisce all'aggregazione a Mantova del territorio delimitato dal fosso « Parcarello » dalla foce fino alla cartiera di Poggio Reale, indi dalla strada detta « della Montata », fino al suo incrocio con la strada di circonvallazione ed infine da questa fino al confine del comune di San Giorgio;

Vista la deliberazione 24 maggio 1924, con la quale il Consiglio comunale di San Giorgio di Mantova consente all'aggregazione a Mantova del territorio compreso fra l'attuale confine, l'anzidetta strada di circonvallazione, la strada provinciale per Ostiglia fino al passaggio a livello della linea ferroviaria Legnago-Mantova e la linea ferroviaria stessa;

Vista la deliberazione d'urgenza 15 febbraio 1924, ratificata il 29 dello stesso mese dal Consiglio comunale, con cui il comune di Virgilio consente all'aggregazione a Mantova del territorio compreso entro il fosso « del Paiolo », dal Mincio fino ad un punto distante circa 300 metri dall'attuale confine, e la congiunzione di tale punto con l'imbocco della strada per Levata di Curtatone;

Visti i certificati di pubblicazione delle precitate deliberazioni dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Visto il parere favorevole all'aggregazione al comune di Mantova delle zone sopra descritte, espresso da quella Deputazione provinciale con deliberazione d'urgenza del 15 settembre 1924, ratificata dal Consiglio provinciale il 13 ottobre successivo;

Udito il parere del Consiglio di Stato di cui si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le zone di territorio indicate nelle su riferite deliberazioni delle rappresentanze comunali di Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio e Virgilio, sono distaccate dai rispettivi Comuni ed aggregati al comune di Mantova.

Con successivo decreto sarà provveduto alla precisa delimitazione dei confini fra i detti Comuni, alla regolazione dei loro rapporti patrimoniali e finanziari ed a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 22. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **441**.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1925, n. 209.

Abrogazione del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972, concernente l'approvazione delle concessioni relative ad opere nei porti di Napoli e di Baia Averno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e di concerto con quello per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972, è abrogato con effetto dalla data della sua pubblicazione.

Art. 2.

Le convenzioni di cui all'art. 1 del decreto 30 giugno 1918, n. 972, non sono approvate.

Art. 3.

Per la parziale esecuzione data alle convenzioni stesse il gr. uff. Carlo Enrietti avrà solo diritto al pagamento della somma di L. 3,100,000, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel corrente esercizio.

Le opere eseguite restano di proprietà dello Stato.

Saranno inoltre restituite le cauzioni e svincolate le somme depositate per le espropriazioni relative alle concessioni di cui alle convenzioni predette, salvo gli eventuali diritti dei terzi da esperirsi a norma di legge nei confronti del gr. uff. Enrietti.

Nessun'altra ragione od azione di risarcimento ed indennizzo è ammessa contro lo Stato comunque relativa alle dette convenzioni, al decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972, ai decreti 26 agosto e 16 settembre 1919 del Prefetto di Napoli ed al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 42. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Cotrone e di Gerocarne (Catanzaro), di Filignano (Campobasso), di Villasalto e di Serrenti (Cagliari), di Pignataro Interamna (Caserta), di Vetralla (Roma) e di Gagliato (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 dicembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cotrone, in provincia di Catanzaro.

MAESTA'

Dei trenta consiglieri assegnati al comune di Cotrone, ventidue hanno rassegnato le proprie dimissioni, causato dalla impossibilità di sostituire il sindaco e i componenti la Giunta municipale, già dimessisi in precedenza.

In tale situazione riusciti vani gli offici dell'autorità politica locale per la composizione della crisi, il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria amministrazione del Comune ad un suo Commissario.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cotrone, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. gr. uff. avv. Michele Lucente è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 19 luglio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gerocarne, in provincia di Catanzaro.

MAESTA'

In seguito alle dimissioni presentate dall'intero Consiglio comunale di Gerocarne, si è dovuto provvedere ad assicurare la continuità dei pubblici servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Non potendosi far luogo ad una sollecita convocazione dei comizi elettorali, perchè i vivi contrasti fra i partiti locali hanno reso anormali le condizioni dello spirito pubblico, appare indi-

spensabile conferire al Commissario i maggiori poteri necessari per far fronte, in modo adeguato, alle esigenze dell'Ente.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gerocarne, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Lombardi Comita è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 25 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Filignano, in provincia di Campobasso.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Filignano, ha accertato, oltre al dissesto finanziario del Comune, numerose e gravi irregolarità.

Gli uffici comunali sono in disordine.

I servizi pubblici, specie quelli relativi alla assistenza sanitaria, sono trasandati.

La grave situazione finanziaria dell'Ente è caratterizzata da un disavanzo di amministrazione che, per quanto non esattamente accertabile — non essendo ancora stati esaminati i conti dal 1909 al 1923 — risulta assai rilevante.

Il bilancio dell'esercizio 1923, data la inadempienza dell'Amministrazione, dovette essere compilato d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa ed altrettanto si è dovuto fare per quello del 1924.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione comunale, la Giunta municipale ha fornito controdeduzioni che non smentiscono nè attenuano le gravi risultanze dell'inchiesta.

E poichè il disordine dei pubblici servizi è di tal natura, e di tale entità il dissesto finanziario, da fare fondatamente ritenere che l'attuale Amministrazione, cui l'uno e l'altro sono particolarmente imputabili, non sarebbe in grado di porvi efficace e pronto riparo, tanto più che il Consiglio, per dimissioni ed altre cause, è ridotto a meno della metà dei suoi componenti e dall'eventuale integrazione della rappresentanza elettiva non è lecito attendere una conveniente sistemazione, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio stesso, con la conseguente nomina di un Regio commissario

Al che, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 17 dicembre 1924, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma Augusta della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Filignano, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Camillo De Feo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villasalto, in provincia di Cagliari.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Villasalto, sin dal suo insediamento, è stata vivacemente osteggiata dalla popolazione, che le aveva più volte pubblicamente manifestato la sua sfiducia.

Un'inchiesta successivamente eseguita, in seguito alla presentazione di numerosi reclami, aveva, d'altra parte, posto in luce gravi irregolarità amministrative le quali, per essere divenute di pubblica ragione, avevano determinato fra i cittadini tale profondo ed incontenibile malcontento, che il Prefetto, allo scopo di evitare perturbamenti dell'ordine pubblico, ritenne di dover provvedere alla sospensione del Consiglio comunale.

E poichè il reinsediamento della Amministrazione sospesa apparisce attualmente del tutto sconsigliabile, in quanto la popolazione mal tollererebbe che la civica azienda fosse riconsegnata alle stesse persone, che ne hanno fatto mal governo, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio

1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villasalto, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cappai Michele è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Serrenti, in provincia di Cagliari.

MAESTÀ,

Un'inchiesta disposta dal Prefetto di Cagliari sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Serrenti ha accertato l'azione gravemente irregolare e partigiana di quella rappresentanza elettiva.

La gestione daziaria, assunta in economia ed affidata senza la osservanza delle forme di legge ad un esercente del luogo, parente del sindaco, aveva dato luogo ad abusi e ad illegali esenzioni, mentre la mancata compilazione dei ruoli delle tasse comunali aveva determinato una critica situazione finanziaria, che si andava ogni giorno aggravando per l'assenza di ogni controllo sulle spese, per la larghezza con cui venivano disposte quelle per la fornitura dei medicinali ai poveri, e le erogazioni per rimborso di spese agli amministratori. Mancavano inoltre gli inventari dei beni patrimoniali, non si eseguivano verifiche di cassa, nè si provvedeva a dar corso ai pubblici lavori urgenti, e negli uffici ed in tutti i rami dei servizi municipali si verificava il più grave disordine.

In tale stato di cose, e tenuto conto della viva agitazione determinatasi nella popolazione contro l'Amministrazione, anche a causa di varie sue manifestazioni di carattere partigiano, nonchè delle intervenute dimissioni di sette su quindici consiglieri assegnati per legge al Comune, il Prefetto ha ritenuto necessario provvedere alla temporanea gestione della civica azienda a mezzo di un suo Commissario. E poichè, nel frattempo, il sindaco e due assessori sono stati arrestati per la imputazione di mancato omicidio ed alcuni consiglieri, ora in libertà provvisoria, sono coimputati per lo stesso delitto, si rende indispensabile per evidenti ragioni di ordine e di moralità, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Serrenti, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Claudio Laconi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pignataro Interamna, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Pignataro Interamna ha accertato numerose e gravi irregolarità.

Gli uffici comunali sono in completo disordine, i registri prescritti dalla legge mancano o sono irregolarmente tenuti. I servizi pubblici si trovano in abbandono; l'acqua adibita per l'approvvigionamento idrico, di dubbia potabilità, è facilmente inquinabile per la mancanza di opere di difesa; manca la levatrice condotta; non esiste farmacia, nè si è cercato in alcun modo di supplire a tale grave deficienza; la nettezza urbana è del tutto trascurata, con serio pericolo anche per la pubblica salute; le strade vicinali sono in pessimo stato di manutenzione e alcune addirittura intransitabili; le scuole sono situate in due baracche che è stato necessario chiudere perchè pericolanti ed antigieniche.

La critica situazione finanziaria dell'Ente dà luogo ad un disavanzo di amministrazione, non esattamente accertabile per la mancata presentazione dei conti dal 1913 in poi e la irregolare tenuta delle scritture contabili. Le verifiche di cassa non vengono regolarmente eseguite; il bilancio in corso dovette essere compilato di ufficio dall'autorità tutoria; il gettito dei tributi locali, applicati con criteri partigiani, è molto scarso ed i ruoli vengono compilati in ritardo.

A gravi irregolarità ed abusi dà luogo anche la gestione del dazio, riscosso in economia e senza alcun controllo da parte degli amministratori.

Questi dimostrano assai scarso interesse degli affari del Comune, tanto che il Consiglio e la Giunta non si riuniscono che rare volte.

Le giustificazioni date dall'Amministrazione, cui gli addebiti furono contestati, non sono risultate sufficienti.

Il Prefetto, anche in vista del grave fermento determinato dal disagio derivante alla popolazione dall'irregolare funzionamento della civica azienda, e dei perturbamenti che potevano esserne conseguenza, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva, affidando la provvisoria amministrazione del Comune ad un suo Commissario.

Ma, poichè la gravità della situazione e la persistente tensione degli animi richiedono più radicali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pignataro Interamna, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Loreto Mario Pascale è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vetralla, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Insanabili dissensi, verificatisi nella compagine dell'Amministrazione comunale di Vetralla, hanno determinato vivaci contrasti in seno al Consiglio, ridotto nel numero, per le dimissioni di sette componenti, a 13 consiglieri sui 20 assegnati per legge al Comune, ed hanno provocato nella popolazione un vivo fermento che minaccia ora, a causa della tensione degli animi, di degenerare in perturbamenti della pubblica quiete.

In tali condizioni, il Prefetto ha dovuto sospendere dalle proprie funzioni l'Amministrazione comunale e affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere, con un periodo di gestione straordinaria, alla riorganizzazione della civica azienda, che risulta trovarsi in grave dissesto, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vetralla, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Connestabile della Staffa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gagliato, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Gagliato, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha accertato il grave disordine della civica azienda, la mancata soluzione di importanti problemi di vitale interesse per il Comune, l'azione partigiana degli amministratori, spiegata nell'esercizio delle rispettive cariche, al fine di favorire interessi particolari o di partito. D'altra parte, sei consiglieri hanno rassegnato le dimissioni e, pertanto, la rappresentanza elettiva si trova ridotta a nove sui quindici componenti, assegnati per legge al Comune. In tale stato di cose, e poichè l'azione deficiente e irregolare svolta dall'Amministrazione ha determinato nell'ambiente locale vivaci contrasti e provocato nella popolazione un profondo fermento, che minaccia di degenerare in perturbamenti della pubblica quiete, prevalenti ragioni di ordine pubblico, mentre non consentono di far luogo alla convocazione dei comizi per l'integrazione della rappresentanza elettiva, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gagliato, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Catanoso Luigi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 6, dal 2 all'8 febbraio 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Avellino	S. Angelo L.	Calitri	B	—	1
Belluno	Pieve di C.	S. Pietro di C.	B	—	1
Brescia	Breno	Braone	B	—	1
Id.	Chiari	Coccaglio	B	—	1
Id.	Verolanuova	Cigole	B	—	1
Id.	Id.	Pontevico	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Pula	B	—	1
Id.	Id.	Sarroch	B	—	1
Campobasso	Isernia	Roccamondolfi	B	—	1
Cuneo	Mondovì	Cherasco	B	—	1
Id.	Saluzzo	Genola	B	—	1
Friuli	Udine	S. Odorico	E	—	1
Lecce	Brindisi	Mesagne	B	—	1
Milano	Abiategrasso	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Gallarate	Rho	B	—	1
Id.	Milano	Settimo M.	B	—	1
Modena	Modena	Nonantola	B	—	1
Id.	Id.	Novi	B	—	1
Novara	Vercelli	Balocco	B	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	B	—	1
Pavia	Pavia	Landriano	B	—	1
Potenza	Lagonegro	Moliterno	B	—	1
Id.	Matera	Ferrandina	B	—	1
Id.	Id.	Garaguso	B	—	1
Id.	Melfi	Melfi	B	—	1
Id.	Id.	Id.	E	—	1
Roma	Roma	Roma	B	—	1
Taranto	Taranto	Manduria	O	1	—
Torino	Torino	Borgaro T.	B	—	1
Id.	Id.	Ciriè	B	—	1
Id.	Id.	Leyni	B	1	—
Id.	Id.	S. Mauro T.	B	1	—
Trieste	Trieste	Trieste	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Cassola	B	—	1
				3	31
		Carbonchio sintomatico.			
Roma	Velletri	Piperno	B	—	1
Torino	Torino	Torino	B	—	1
Verona	Verona	Grezzana	B	—	1
Id.	Id.	Tregnago	B	—	1
				—	4

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	2	1
Id.	Id.	Castello d'A.	B	3	1
Id.	Asti	Asti	B	—	2
Id.	Id.	S. Damiano	B	1	—
Id.	Id.	Viale	B	1	—
Id.	Casale M.	Gabiano	B	—	1
Id.	Novi	Novi	B	2	—
Aquila	Aquila	Sassa	B	2	2
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	14	—
Id.	Id.	Bucine	B	1	—
Id.	Id.	Cortona	B	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli P.	Ascoli P.	B	3	2
Id.	Id.	Maltignano	B	—	1
Id.	Id.	Venarotta	B	—	1
Avellino	Avellino	Lacedonia	B	—	3
Bari	Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Barletta	Molfetta	B	—	2
Belluno	Belluno	Belluno	B	—	1
Id.	Id.	Sedico B.	B	1	2
Id.	Feltre	Alano	B	1	—
Id.	Id.	Arsiè	B	1	—
Id.	Id.	Cesio	B	2	—
Id.	Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Id.	Pedavena	B	1	—
Id.	Id.	Quero	B	1	—
Id.	Id.	S. Giustina	B	1	—
Id.	Id.	Vas	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Almenno S.S.	B	1	—
Id.	Id.	Bagnatica	B	—	1
Id.	Id.	Bedulita	B	—	1
Id.	Id.	Berbenno	B	—	1
Id.	Id.	Bergamo	B	1	1
Id.	Id.	Capizzone	B	—	1
Id.	Id.	Costa Valle I.	B	—	3
Id.	Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Id.	Gandosso	B	1	—
Id.	Id.	Luzzana	B	1	—
Id.	Id.	Nembro	B	1	—
Id.	Id.	Oltre il Colle	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro d'O.	B	—	1
Id.	Id.	Sforzatica	B	1	—
Id.	Id.	Vall'Alta	B	1	—
Id.	Clusone	Ardesio	B	1	—
Id.	Id.	Colere	B	1	—
Id.	Id.	Gromo	B	2	2
Id.	Id.	Premolo	B	1	—
Id.	Treviglio	Arsago	B	1	—
Id.	Id.	Barbata	B	1	—
Id.	Id.	Bariano	B	—	1
Id.	Id.	Calvenzano	B	—	1
Id.	Id.	Caravaggio	B	1	1
Id.	Id.	Comun Nuovo	B	1	—
Id.	Id.	Fornovo	B	2	3
Id.	Id.	Romano	B	1	—
Bologna	Bologna	Argelato	B	—	1
Id.	Id.	Bologna	B	—	2
Id.	Id.	Castel S. P.	B	—	1
Id.	Id.	Castenaso	B	—	2
Id.	Id.	Crespellano	B	—	6
Id.	Id.	Monte S. P.	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio P.	B	—	2
Id.	Id.	S. Pietro in C.	B	—	1
Id.	Id.	Persiceto	B	—	1
Brescia	Breno	Artogne	B	1	—
Id.	Id.	Edolo	B	—	2
Id.	Id.	Malonno	B	2	—
Id.	Brescia	Bedissole	B	4	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Brescia	Bagnolo M.	B	3	—
Id.	Id.	Calcinato	B	9	—
Id.	Id.	Calvisano	B	4	—
Id.	Id.	Castenedolo	B	9	1
Id.	Id.	Calvagese	B	—	1
Id.	Id.	Castegnato	B	2	—
Id.	Id.	Ciliverghe	B	8	—
Id.	Id.	Corticelle P.	B	1	—
Id.	Id.	Ghedi	B	8	—
Id.	Id.	Desenzano	B	7	—
Id.	Id.	Lonato	B	23	4
Id.	Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Id.	Montichiari	B	8	—
Id.	Id.	Nuvolera	B	4	—
Id.	Id.	Pozzolengo	B	—	1
Id.	Id.	Sarezzo	B	1	—
Id.	Id.	Sermione	B	—	2
Id.	Chiari	Chiari	B	6	—
Id.	Id.	Ludriano	B	8	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	7	1
Id.	Id.	Palazzolo	B	7	1
Id.	Id.	Roccafranca	B	5	—
Id.	Salò	Alone	B	3	—
Id.	Id.	Barghe	B	1	—
Id.	Id.	Bagolino	B	4	—
Id.	Id.	Comero	B	1	—
Id.	Id.	Cossirano	B	2	—
Id.	Id.	Gargnano	B	5	—
Id.	Id.	Mura	B	6	1
Id.	Verolanuova	Cadignano	B	3	1
Id.	Id.	Cigole	B	19	4
Id.	Id.	Fiesse	B	1	—
Id.	Id.	Gambara	B	8	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	15	—
Id.	Id.	Manerbio	B	3	2
Id.	Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Id.	Pavone Mel	B	11	1
Id.	Id.	Pralboino	B	2	—
Id.	Id.	Pontevico	B	25	—
Id.	Id.	Quinzano O.	B	7	1
Id.	Id.	S. Gervasio	B	7	—
Catania	Acireale	Fiumefreddo	B	2	—
Id.	Nicosia	Centuripe	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	Calvatone	B	6	4
Id.	Id.	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Martignana P.	B	—	1
Id.	Id.	Scandolara R.	B	1	—
Id.	Id.	Tornata	B	2	2
Id.	Crema	Credara	B	1	—
Id.	Id.	Izano	B	2	—
Id.	Id.	Torlino	B	—	1
Id.	Cremona	Bonemerse	B	1	—
Id.	Id.	Ca' d'Andrea	B	3	—
Id.	Id.	Cremona	B	2	1
Id.	Id.	Motta B.	B	2	—
Id.	Id.	Pescarolo	B	—	1
Id.	Id.	Pieve d'Olmi	B	3	—
Id.	Id.	S. Daniele R. P.	B	—	1
Id.	Id.	Stagno L.	B	2	—
Cuneo	Alba	Guarene	B	—	3
Id.	Id.	Montà	B	1	—
Id.	Id.	Monteu R.	B	1	—
Id.	Id.	Roddi	B	—	1
Id.	Id.	S. Stefano B	B	1	—
Id.	Cuneo	Busca	B	1	—
Id.	Id.	Fossano	B	—	2
Id.	Mondovì	Ceva	B	1	3

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cuneo	Mondovì	Villanova M.	B	—	1
Id.	Saluzzo	Cervere	B	1	—
Firenze	Firenze	Brozzi	B	1	—
Id.	Id.	Campi B.	B	—	1
Id.	Id.	Casellina e T.	B	1	—
Id.	Id.	Figline V. A.	B	1	—
Id.	Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Id.	Firenzuola	B	—	8
Id.	Id.	Prato	B	—	1
Id.	Id.	S. Casc. V. P.	B	—	2
Id.	Pistoia	Pistoia	B	4	1
Foggia	Foggia	Lucera	B	8	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	7	5
Id.	Id.	Cesenatico	B	—	1
Id.	Id.	Roncofreddo	B	2	2
Id.	Id.	S. Arcangelo	B	1	—
Id.	Forlì	Forlì	B	9	3
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Id.	Bertinoro	B	2	2
Id.	Id.	Medola	B	—	2
Id.	Rimini	Riccione	B	2	—
Id.	Id.	Rimini	B	1	—
Friuli	Gorizia	S. Lucia di T.	B	9	—
Id.	Id.	Tolmino	B	3	—
Id.	Id.	Volzana	B	6	—
Id.	Gradisca	Cormons	B	1	—
Id.	Id.	Azzano D.	B	11	2
Id.	Id.	Caneva	B	1	—
Id.	Id.	Pocenia	B	—	2
Id.	Id.	Polcenigo	B	1	—
Id.	Id.	Pravisdomini	B	4	—
Id.	Id.	Zoppola	B	8	3
Id.	Udine	Chions	B	1	—
Id.	Id.	Cordovado	B	1	—
Id.	Id.	Rive d'A.	B	—	1
Id.	Id.	S. Vito al T.	B	—	8
Id.	Id.	Sesto al R.	B	7	3
Genova	Chiavari	Chiavari	B	—	1
Grosseto	Grosseto	Grosseto	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Lucca	Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Id.	Monsummano	B	1	—
Id.	Id.	Ponte Buggian.	B	1	—
Macerata	Camerino	Castelraim.	B	—	1
Mantova	Mantova	Acquanegra	B	1	1
Id.	Id.	Borgoforte	B	—	1
Id.	Id.	Casaloldo	B	2	—
Id.	Id.	Castelbelforte	B	—	1
Id.	Id.	Ceresara	B	4	2
Id.	Id.	Curtatone	B	2	—
Id.	Id.	Dosolo	B	2	—
Id.	Id.	Goito	B	3	2
Id.	Id.	Guidizzolo	B	—	3
Id.	Id.	Magnacavallo	B	1	1
Id.	Id.	Mariana	B	2	4
Id.	Id.	Medole	B	1	—
Id.	Id.	Porto M.	B	1	1
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	—	1
Id.	Id.	Quingentole	B	1	—
Id.	Id.	Quistello	B	—	2
Id.	Id.	Roncoferraro	B	—	2
Id.	Id.	Roverbella	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	—
Id.	Id.	S. Benedetto	B	2	—
Id.	Id.	Virgilio	B	2	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Massa Carrara	Massa	Aulla	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Id.	Ossona	B	—	1
Id.	Gallarate	Rho	B	3	—
Id.	Lodi	Livraga	B	—	1
Id.	Id.	Lodi	B	1	—
Id.	Id.	Corno Giovine	B	2	—
Id.	Id.	S. Fiorano	B	1	—
Id.	Milano	Mediglia	B	2	—
Id.	Id.	Mazzo M.	B	1	1
Id.	Monza	Balsamo	B	—	1
Id.	Id.	Monza	B	—	2
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	4	2
Id.	Id.	Concordia	B	15	5
Id.	Id.	Finale	B	—	2
Id.	Id.	Mirandola	B	17	12
Id.	Id.	S. Felice	B	8	1
Id.	Id.	S. Prospero	B	2	4
Id.	Id.	S. Possidonio	B	3	—
Id.	Modena	Bastiglia	B	2	—
Id.	Id.	Bomporto	B	1	1
Id.	Id.	Carpi	B	3	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	2
Id.	Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Id.	Guiglia	B	2	—
Id.	Id.	Marano	B	2	—
Id.	Id.	Medolla	B	4	3
Id.	Id.	Modena	B	5	—
Id.	Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Id.	Novi	B	3	1
Id.	Id.	Spilamberto	B	1	1
Id.	Id.	Ravorino	B	4	—
Id.	Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	Id.	Soliera	B	1	—
Id.	Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Id.	Vignola	B	2	—
Id.	Pavullo	Monfestino	B	5	—
Id.	Id.	Montese	B	—	2
Id.	Id.	Pavullo	B	2	—
Novara	Biella	Biella	B	1	—
Id.	Id.	Candelo	B	3	—
Id.	Id.	Gaglianico	B	2	—
Id.	Id.	Lessona	B	1	—
Id.	Id.	Ponderano	B	4	—
Id.	Id.	Sandigliano	B	3	—
Id.	Id.	Valdengo	B	2	—
Id.	Domodossola	Baceno	B	5	—
Id.	Id.	Varzo	B	1	—
Id.	Novara	Caltignaga	B	11	1
Id.	Id.	Casalbeltrame	B	2	—
Id.	Id.	Galliate	B	4	1
Id.	Id.	Nibbiola	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	4	—
Id.	Id.	Sannazzaro S.	B	2	—
Id.	Id.	Terdobbiate	B	2	—
Id.	Id.	Trecate	B	2	1
Id.	Id.	Vespolate	B	3	—
Id.	Vercelli	Balocco	B	4	—
Id.	Id.	Borgovercelli	B	2	—
Id.	Id.	Casanova E.	B	1	—
Id.	Id.	Livorno F.	B	3	—
Id.	Id.	Roasenda	B	2	—
Id.	Id.	Ronsecco	B	2	—
Id.	Id.	Vercelli	B	2	—
Id.	Id.	Villarboit	B	1	—
Padova	Padova	Agna	B	—	1
Padova	Padova	Baone	B	1	—
Id.	Id.	Campodoro	B	1	—
Id.	Id.	Candiana	B	—	1
Id.	Id.	Carceri	B	2	—
Id.	Id.	Casale S.	B	2	2
Id.	Id.	Conselve	B	1	—
Id.	Id.	Montagnana	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza d'A.	B	—	1
Id.	Id.	S. Gior. in B.	B	2	2
Parma	Borgo S. D.	Busseto	B	—	4
Id.	Id.	Noceto	B	—	1
Id.	Id.	Polesine	B	—	1
Id.	Id.	Sissa	B	1	1
Id.	Parma	Colorno	B	1	—
Id.	Id.	Mezzani	B	1	1
Id.	Id.	Sorbolo	B	—	1
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	1	—
Id.	Id.	S. Secondo	B	—	1
Pavia	Mortara	Gropello	B	1	—
Id.	Id.	Castel d'A.	B	1	—
Id.	Id.	Sartirana	B	1	—
Id.	Id.	Torreberretti	B	3	—
Id.	Id.	Zeme	B	—	1
Id.	Pavia	Albuzzano	B	1	—
Id.	Id.	Badia	B	1	—
Id.	Id.	Pieve A.	B	1	—
Id.	Id.	S. Cristina	B	—	2
Id.	Id.	Torre Negri	B	—	2
Id.	Voghera	Arena Po	B	2	—
Id.	Id.	Bastida P.	B	1	—
Id.	Id.	Montebello	B	2	—
Id.	Id.	Stradella	B	1	—
Id.	Id.	Torre Monte	B	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	B	1	—
Id.	Perugia	Baschi	B	1	—
Id.	Id.	Perugia	B	2	—
Id.	Spoleto	Sellano	B	2	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Montebaroccio	B	—	1
Piacenza	Piacenza	Besenzone	B	1	—
Id.	Id.	Calendasco	B	1	—
Id.	Id.	Caorso	B	3	2
Id.	Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	1
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Id.	Gazzola	B	—	1
Id.	Id.	Monticelli	B	—	2
Id.	Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Id.	Rivergaro	B	1	1
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	—
Id.	Id.	Travo	B	1	2
Id.	Id.	Villanova	B	1	—
Id.	Id.	Ziano	B	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. G.	B	2	—
Id.	Id.	Lari	B	—	1
Id.	Id.	Pontedera	B	1	—
Id.	Id.	Vecchiano	B	2	—
Id.	Volterra	Cecina	B	1	—
Id.	Id.	Piombino	B	1	—
Pola	Pola	Dignano	B	7	—
Id.	Id.	Pola	B	6	—
Id.	Id.	Valle	B	—	1
Potenza	Melfi	Melfi	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	S. Fele	S	1	—
Id.	Id.	Id.	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Potenza	Potenza	Tolve	B	1	—
Ravenna	Faenza	Bagnara R.	B	—	1
Id.	Id.	Faenza	B	2	1
Id.	Id.	Riolo Bagni	B	4	—
Id.	Id.	Solarolo	B	3	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	3	—
Id.	Id.	Conselice	B	4	—
Id.	Id.	Cotignola	B	1	—
Id.	Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	7	3
Id.	Id.	Massalomb.	B	2	2
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	3	—
Id.	Id.	Cervia	B	1	—
Id.	Id.	Ravenna	B	10	7
Id.	Id.	Russi	B	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	B	1	—
Id.	Id.	Rio Saliceto	B	4	2
Id.	Id.	Rolo	B	1	—
Id.	Reggio E.	Rubiera	B	2	—
Id.	Id.	Vetto d'Enza	B	2	—
Roma	Roma	Roma	B	9	—
Id.	Rieti	Canino	B	1	—
Id.	Id.	Bassanello	B	1	—
Id.	Id.	Bassano	B	1	—
Id.	Id.	Soriano	B	1	—
Id.	Id.	Sutri	B	1	—
Rovigo	Adria	Ariano P.	B	2	—
Id.	Id.	Contarina	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	3	—
Id.	Id.	Taglio di Po	B	4	—
Id.	Id.	Porto Tolle	B	1	—
Id.	Rovigo	Badia P.	B	1	1
Id.	Id.	Calto	B	1	—
Id.	Id.	Canaro	B	1	—
Id.	Id.	Casteln. B.	B	1	—
Id.	Id.	Ceneselli	B	4	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	1	—
Id.	Id.	Gaiba	B	1	—
Id.	Id.	Lendinara	B	1	—
Id.	Id.	Massa Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	4	—
Id.	Id.	Polesella	B	2	—
Id.	Id.	Ramo di Palo	B	1	—
Salerno	Salerno	Pontecagnano	B	2	—
Siena	Montepulciano	Chianciano	B	6	—
Id.	Id.	Montepulciano	B	3	—
Id.	Id.	Torrita	B	2	—
Id.	Siena	Chiusdino	B	1	—
Id.	Id.	Rapolano	B	1	—
Sondrio	Sondrio	Berbenno	B	1	—
Id.	Id.	Grosotto	B	1	—
Id.	Id.	Valdidentro	B	1	—
Spezia	Spezia	Sarzana	B	4	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Spezia	B	3	—
Id.	Id.	Varese L.	B	1	—
Torino	Ivrea	Drusacco	B	2	—
Id.	Id.	Montalto D.	B	1	—
Id.	Id.	Valperga	B	2	—
Id.	Pinerolo	Luserna S. G.	B	1	—
Id.	Id.	Perosa A.	B	1	—
Id.	Susa	Avigliana	B	—	1
Id.	Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	Id.	Buttigliera A.	B	1	—
Id.	Id.	Rivera	B	1	—
Id.	Torino	Andezeno	B	2	—
Torino	Torino	Avuglione V.	B	1	—
Id.	Id.	Baldissero T.	B	1	—
Id.	Id.	Barbania	B	2	—
Id.	Id.	Carignano	B	1	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	3	—
Id.	Id.	Caselle T.	B	1	2
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Cinzano	B	1	—
Id.	Id.	Corio	B	2	—
Id.	Id.	Foglizzo	B	2	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	S. Benigno	B	1	—
Id.	Id.	Verolengo	B	1	—
Trento	Bolzano	Barbiano	B	4	2
Id.	Id.	Caldaro	B	—	1
Id.	Id.	Gries	B	4	—
Id.	Id.	Nova P.	B	1	—
Id.	Id.	Renon	B	1	—
Id.	Id.	Terlano	B	5	—
Id.	Id.	Tiso	B	1	—
Id.	Id.	Velturno	B	11	—
Id.	Id.	Villandro	S	—	7
Id.	Borgo	Scurelle	B	2	—
Id.	Bressanone	Nas	B	2	—
Id.	Id.	Telves	B	1	—
Id.	Cavalese	Cortaccia	B	—	3
Id.	Id.	Predazzo	B	5	—
Id.	Cles	Bolentina	B	4	—
Id.	Merano	Cengles	B	3	—
Id.	Id.	Corzes	B	7	1
Id.	Id.	Cornedo	B	—	1
Id.	Id.	Lagundo	B	—	1
Id.	Id.	Laudes	B	—	1
Id.	Id.	Parcines	B	1	—
Id.	Id.	Plaus	B	1	—
Id.	Id.	Silandro	B	1	—
Id.	Id.	Stava	B	3	—
Id.	Riva	Cologna	B	2	—
Id.	Id.	Oltresarca	B	6	4
Id.	Id.	Pregasina	B	4	—
Id.	Id.	Riva	B	1	—
Id.	Rovereto	Brentonico	B	2	—
Id.	Id.	Isera	B	—	1
Id.	Id.	Lizzana	B	—	1
Id.	Id.	Mori	B	10	5
Id.	Id.	Noriglio	B	—	1
Id.	Id.	Rovereto	B	1	—
Id.	Tione	Bleggio Sup.	B	7	—
Id.	Id.	Breguzzo	B	11	—
Id.	Id.	Caderzone	B	5	—
Id.	Id.	Campo	B	10	1
Id.	Id.	Giustino	B	2	2
Id.	Id.	S. Lorenzo	B	14	13
Id.	Id.	Lundo	B	2	—
Id.	Id.	Massimeno	B	2	1
Id.	Id.	Montagne	B	—	1
Id.	Id.	Mortaso	B	14	2
Id.	Id.	Pelugo	B	6	—
Id.	Id.	Pinzolo	B	2	—
Id.	Id.	Por	B	6	1
Id.	Id.	Preore	B	2	—
Id.	Id.	Ragoli	B	2	—
Id.	Id.	Sclemo	B	20	—
Id.	Id.	Seo	B	—	1
Id.	Id.	Strembo	B	—	1
Id.	Id.	Tione	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Trento	Tione	Vigo Rendena	B	5	—
Id.	Trento	Cavedine	B	3	1
Id.	Id.	Faedo	B	2	—
Treviso	Treviso	Altivole	B	1	2
Id.	Id.	Asolo	B	2	—
Id.	Id.	Caerano	B	2	1
Id.	Id.	Castelfranco	B	1	1
Id.	Id.	Castel Godego	B	1	—
Id.	Id.	Chiarano	B	1	—
Id.	Id.	Cison di V.	B	1	—
Id.	Id.	Colle Umberto	B	—	2
Id.	Id.	Conegliano	B	—	1
Id.	Id.	Cornuda	B	1	—
Id.	Id.	Crocetta	B	1	—
Id.	Id.	Gaiarine	B	1	—
Id.	Id.	Gorgo al M.	B	1	1
Id.	Id.	Loria	B	1	—
Id.	Id.	Maser	B	1	—
Id.	Id.	Montebelluna	B	—	1
Id.	Id.	Motta di L.	B	1	1
Id.	Id.	Nervesa	B	1	—
Id.	Id.	Oderzo	B	1	2
Id.	Id.	Paese	B	2	2
Id.	Id.	Pederobba	B	—	1
Id.	Id.	Ponte Piave	B	—	1
Id.	Id.	Ponzano	B	—	1
Id.	Id.	Possagno	B	—	1
Id.	Id.	Povegliano	B	—	1
Id.	Id.	Quinto	B	—	1
Id.	Id.	Riese	B	1	2
Id.	Id.	S. Biagio	B	1	—
Id.	Id.	Salgareda	B	2	—
Id.	Id.	Sernaglia	B	1	
Id.	Id.	Spresiano	B	1	1
Id.	Id.	Villorba	B	2	
Id.	Id.	Volpago	B	—	1
Id.	Id.	Zero Branco	B	1	1
Venezia	Venezia	Annone V.	B	—	1
Id.	Id.	Campolongo	B	1	—
Id.	Id.	Camponogara	B	1	1
Id.	Id.	Concordia S.	B	1	1
Id.	Id.	Favaro V.	B	1	—
Id.	Id.	Fossalta P.	B	1	—
Id.	Id.	Fossò	B	1	—
Id.	Id.	Gruaro	B	2	5
Id.	Id.	Meolo	B	1	—
Id.	Id.	Mestre	B	1	—
Id.	Id.	Noventa di P.	B	1	—
Id.	Id.	Portogruaro	B	—	7
Id.	Id.	Pramaggiore	B	4	1
Id.	Id.	S. Stino di L.	B	4	1
Id.	Id.	Scorzè	B	1	1
Id.	Id.	Spinea	B	—	1
Id.	Id.	Venezia	B	1	—
Id.	Id.	Vigonovo	B	1	—
Id.	Id.	Zelarino	B	1	—
Verona	Verona	Affi	B	—	5
Id.	Id.	Albaredo d'A.	B	—	2
Id.	Id.	Bovolone	B	1	—
Id.	Id.	Bussolengo	B	2	3
Id.	Id.	Ca' di David	B	4	—
Id.	Id.	Castel d'Azz.	B	2	—
Id.	Id.	Cavaion V.	B	—	1
Id.	Id.	Cerea	B	—	1
Id.	Id.	Gazzo V.	B	1	1
Id.	Id.	Monteforte	B	—	1
Verona	Verona	Negarine	B	—	1
Id.	Id.	Nogara	B	—	1
Id.	Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Id.	Pastrengo	B	—	1
Id.	Id.	Peschiera	B	1	—
Id.	Id.	Povegliano	B	2	—
Id.	Id.	Ronco d'Adige	B	—	2
Id.	Id.	Roveredo di G.	B	1	2
Id.	Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	1	—
Id.	Id.	S. Massimo	B	2	1
Id.	Id.	S. Pietro M.	B	1	—
Id.	Id.	Sorgà	B	1	1
Id.	Id.	Terrazzo	B	1	4
Id.	Id.	Valeggio	B	1	1
Id.	Id.	Verona	B	3	1
Id.	Id.	Veronella	B	1	2
Id.	Id.	Vigasio	B	2	1
Id.	Id.	Villafranca	B	4	—
Id.	Id.	Zimella	B	2	—
Vicenza	Vicenza	Bassano	B	2	2
Id.	Id.	Caldogno	B	4	1
Id.	Id.	Castegnero	B	1	—
Id.	Id.	Cassola	B	—	2
Id.	Id.	Cogollo	B	—	4
Id.	Id.	Isola V.	B	2	1
Id.	Id.	Longare	B	4	1
Id.	Id.	Lonigo	B	1	1
Id.	Id.	Noventa	B	2	1
Id.	Id.	Sossano	B	1	1
Id.	Id.	Thiene	B	—	2
Id.	Id.	Vicenza	B	2	5
Id.	Id.	Villaverla	B	2	1
				1104	427
		Malattie infettive dei suini.			
Aquila	Cittaducale	Leonessa	S	—	4
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	—	2
Id.	Id.	Cortona	S	10	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Venarotta	S	4	—
Id.	Fermo	Massa F.	S	—	1
Id.	Id.	Montefiore	S	2	1
Benevento	Benevento	Buonalbergo	S	2	—
Bergamo	Treviglio	Calcio	S	—	1
Brescia	Verolanuova	Gottolengo	S	—	1
Chieti	Lanciano	Villa S. Maria	S	—	1
Cuneo	Alba	Guarene	S	—	1
Firenze	Firenze	Borgo S. L.	S	1	—
Id.	Id.	S. Piero a S.	S	1	—
Id.	Id.	Scarperia	S	1	—
Id.	Id.	Vicchio	S	1	—
Foggia	Foggia	Manfredonia	S	1	—
Id.	S. Severo	S. Nicandro G.	S	—	1
Genova	Savona	Cengio	S	1	—
Macerata	Macerata	Morrovalle	S	1	—
Massa Carrara	Massa	Aulla	S	1	—
Modena	Modena	Modena	S	3	1
Id.	Id.	Nonantola	S	—	1
Id.	Pavullo	Pievepelago	S	—	1
Pavia	Mortara	Breme	S	—	1
Id.	Voghera	S. Maria V.	S	1	—
Perugia	Perugia	Castigl. del L.	S	1	—
Piacenza	Piacenza	Zavattarello	S	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Pisa	Pisa	Pisa	S	1	—
Id.	Volterra	Castagneto	S	2	—
Id.	Id.	Cecina	S	1	—
Potenza	Lagonegro	Lauria	S	2	—
Id.	Matera	Gorgoglione	S	2	—
Id.	Id.	Montalbano I.	S	1	—
Id.	Id.	Pisticci	S	1	—
Id.	Id.	S Mauro Forte	S	2	1
Id.	Id.	Stigliano	S	2	—
Id.	Melfi	Forenza	S	—	1
Id.	Id.	Melfi	S	2	—
Id.	Potenza	Anzi	S	1	—
Id.	Id.	Avigliano	S	1	—
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	1	—
Reggio Em.	Guastalla	Rio Saliceto	S	1	—
Id.	Reggio Em.	Quattro Cast.	S	1	—
Id.	Id.	Reggio Em.	S	—	2
Roma	Roma	Roma	S	—	1
Id.	Viterbo	Viterbo	S	1	—
Siena	Siena	Casole d'Elsa	S	5	—
Id.	Id.	Colle V. d'Elsa	S	3	1
Id.	Id.	S. Gimignano	S	1	—
				62	24
	Morva.				
Genova	Genova	Genova	E	—	1
Lecce	Lecce	S. Pietro in L.	E	1	—
Milano	Milano	Milano	E	—	2
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
Piacenza	Piacenza	Rottofreno	E	—	1
				2	4
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Ariano	Bonito	E	1	—
Id.	Avellino	Atripalda	E	3	2
Id.	Id.	Avella	E	1	—
Id.	Id.	Avellino	E	16	—
Id.	Id.	Capriglia	E	—	1
Id.	Id.	Chiusano	E	1	—
Id.	Id.	Lapio	E	1	—
Id.	Id.	Montefalcione	E	1	—
Id.	Id.	Montoro I.	B	2	—
Id.	Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Id.	Pietradefusi	B	1	1
Id.	Id.	S. Potito	E	1	—
Id.	Id.	Summonte	E	1	—
Id.	Id.	Torre le Noc.	E	1	—
Id.	Id.	Volturara	E	1	—
Id.	S. Angelo L.	Gesualdo	E	—	1
Bari	Bari	Acquaviva	E	1	—
Id.	Id.	Bari	E	7	—
Id.	Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Id.	Palo	E	—	1
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	1	—
Benevento	Benevento	Benevento	E	3	—
Id.	Cerreto	S. Lupo	E	1	—
Caltanissetta	Piazza A.	Barrafranca	E	1	—
Id.	Terranova	Niscemi	E	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Farcino criptococcico.			
Caltanissetta	Terranova	Terranova	E	1	—
Caserta	Caserta	Marcianise	E	4	1
Id.	Id.	Maddaloni	E	2	1
Catania	Caltagirone	Mineo	E	—	1
Id.	Catania	Catania	E	1	—
Imperia	Imperia	Imperia	E	1	—
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	1	—
Id.	Id.	Torre S. S.	E	1	—
Massa Carrara	Massa	Carrara	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	2	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Id.	Pomigliano	E	—	1
Id.	Castel di S.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Id.	S Giuseppe V.	E	8	1
Id.	Id.	Sorrento	E	2	—
Id.	Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Id.	Napoli	E	7	—
Id.	Pozzuoli	Pozzuoli	E	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	31	2
Roma	Roma	Roma	E	—	1
Id.	Velletri	Sezze	B	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Id.	Baronissi	E	1	—
Id.	Id.	Bracigliano	E	1	—
Id.	Id.	Castel S G.	E	1	—
Id.	Id.	Mercato S. S.	E	1	—
Id.	Id.	Nocera Sup.	E	1	—
Id.	Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Id.	S. Egidio M. A	E	2	—
Id.	Id.	Sarno	E	3	—
Id.	Id.	Siano	E	1	1
Spezia	Spezia	Arcola	E	—	1
Id.	Id.	Follo	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	B	12	3
Id.	Id.	Vezzano	E	3	—
Trapani	Trapani	Marsala	E	5	1
				152	20
		Rabbia			
Alessandria	Casale	Montiglio	Cn	—	1
Aquila (b)	Aquila	Pizzoli	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	Petritoli	Cn	—	1
Avellino	Ariano	S. Sossio	Cn	—	1
Bari (b)	Bari	Bitonto	Cn	—	1
Id.	Id.	Giovinazzo	Cn	4	—
Brescia	Brescia	Collebeato	Cn	—	1
Cagliari	Cagliari	Pirri	Cn	—	1
Caltanissetta	Piazza A.	Pietraperzia	E	—	1
Id.	Terranova	Mazzarino	E	—	1
Catania	Caltagirone	Mineo	E	—	1
Firenze	Firenze	Figline V. A.	Cn	—	1
Id.	Id.	Pontassieve	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Ortanova	Cn	1	—
Id.	S. Severo	S. Marco in L.	Cn	1	—
Girgenti	Girgenti	Ravanusa	Cn	—	1
Id.	Id.	Racalmuto	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Recanati	Cn	1	—
Id.	Id.	Potenza Pic.	Cn	—	1
Milano	Milano	Milano	Cn	—	2
Id.	Monza	Sesto S. G.	Cn	—	1
Modena	Modena	Modena	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	15	—

Segue Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Perugia	Foligno	Foligno	Cn	—	1
Roma	Roma	Roma	Cn	—	1
Teramo	Teramo	Isola Gr. Sasso	Cn	—	1
Torino	Torino	Torino	Cn	—	1
Trento	Bolzano	Appiano	Cn	—	3
Id.	Merano	Nalles	Cn	—	3
Id.	Trento	Gardolo	Cn	—	1
Vicenza	Vicenza	Breganze	Cn	—	1
Id.	Id.	Posina	Cn	—	1
Id.	Id.	Villaga	Cn	—	1
				22	34

Rogna

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Avezzano	Collarmele	O	3	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	3	—
Id.	Aquila	Casteldieri	O	1	—
Id.	Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Cittaducale	Cittaducale	O	1	—
Id.	Id.	Pescorocchiano	O	1	—
Id.	Sulmona	Prezza	O	—	1
Id.	Id.	Raiano	O	—	1
Avellino	Ariano	S. Sossio B.	O	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Id.	Id.	Mussomeli	O	1	—
Campobasso	Campobasso	Sepino	O	7	2
Id.	Id.	Vinchiaturo	O	1	—
Chieti	Vasto	Palmoli	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Macerata	Camerino	Serravalle C.	O	1	3
Palermo	Palermo	Palermo	E	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	—	3
Ravenna	Ravenna	Cervia	O	—	4
Id.	Id.	Ravenna	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Montalto	O	1	—
Id.	Frosinone	Vico	O	1	—
Id.	Roma	Marino	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Siracusa	Noto	Noto	O	—	1
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
Trapani	Trapani	Marsala	O	9	5
				41	20

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Avezzano	Celano	O	2	—
Foggia	Bovino	S. Agata	O	2	—
Roma	Rieti	Poggio M.	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	2	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Siracusa	Noto	Noto	O	2	—
				10	—

Vaiuolo ovino.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Avezzano	Avezzano	O	1	—
Id.	Id.	Capistrello	O	1	—
Id.	Id.	Carsoli	O	3	—
Id.	Id.	Collarmela	O	3	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Castelfocognan.	O	1	—
Id.	Id.	Chitignano	O	1	—
Avellino	Avellino	Prata	O	1	—
Bari	Barletta	Andria	O	1	—
Id.	Id.	Canosa	O	1	—
Id.	Id.	Corato	O	2	—
Id.	Id.	Minervino	O	1	—
Id.	Id.	Ruvo	O	2	—
Id.	Id.	Spinazzola	O	1	—
Lecce	Brindisi	Latiano	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Castelsaraceno	O	1	—
Id.	Id.	S. Chirico R.	O	2	—
Id.	Id.	S. Martino d'A.	O	1	—
Id.	Matera	Pisticci	O	3	—
Id.	Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Melfi	Lavello	O	1	—
Id.	Potenza	Brienza	O	1	1
Id.	Id.	Spinoso	O	3	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Roma	Affile	O	1	—
Id.	Id.	Arcinazzo	O	1	—
Id.	Id.	Bellegra	O	1	—
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Id.	Monteporzio	O	1	—
Id.	Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Id.	S. Polo dei C.	O	—	1
Id.	Id.	Trevignano	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Segni	O	1	—
Id.	Id.	Valmontone	O	1	—
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Id.	Id.	Capranica	O	1	—
Id.	Id.	Tarquinia	O	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	O	2	—
Id.	Sala Consilina	Caggiano	O	12	1
Id.	Id.	Padula	O	6	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	6	2
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	4	—
Id.	Id.	Maruggio	O	1	—
Id.	Id.	Mottola	O	—	1
				86	6

Tubercolosi bovina.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Taranto	Taranto	Martina F.	B	1	—

Colera dei polli.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	Ofena	P	—	10
Id.	Avezzano	Ortona	P	15	—
Id.	Sulmona	Introdacqua	P	20	—
Id.	Id.	Pettorano	P	2	—
Id.	Id.	Rocca Pia	P	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Colera dei polli.*				
Benevento	Cerreto S.	Cerreto S.	P	2	—
Campobasso	Isernia	Macchiagodena	P	—	1
Id.	Larino	Casacalenda	P	2	—
Chieti	Chieti	S. Eufemia	P	9	—
Id.	Lanciano	Borrello	P	—	8
Foggia	Bovino	Faeto	P	1	—
Girgenti	Girgenti	Ravanusa	P	—	1
Roma	Viterbo	Canino	P	—	1
				56	21
	Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	B	—	1
Chieti	Chieti	S. Valentino	B	1	—
				1	1
	Aborto epizootico.				
Reggio Em.	Reggio Em.	Castellarano	B	1	—
	Setticemia emorragica dei bovini.				
Salerno	Campagna	Capaccio	B	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	33	34
Carbonchio sintomatico	3	4	4
Afta epizootica	49	561	1621
Malattie infettive dei suini	23	49	86
Morva	5	5	6
Farcino criptococcico	15	62	172
Rabbia	23	34	56
Rogna	14	28	61
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	5	10
Vaiuolo ovino	9	52	92
Tubercolosi bovina	1	1	1
Colera dei polli	7	13	77
Diarrea dei vitelli	2	2	2
Aborto epizootico	1	1	1
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 52

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 marzo 1925

	Media		Media
Parigi	125 85	Belgio	125 36
Londra	117 829	Olanda	9 91
Svizzera	474 47	Pesos oro	22 25
Spagna	349 70	Pesos carta	9 79
Berlino (marco oro)	5 89	New-York	24 681
Vienna	0 0345	Oro	476 23
Praga	73 50	Belgrado	39 80
Dollaro canadese	24 74	Budapest	0 0345
Romania	12 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 —
	3.50 % » (1902)	75 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	98 35
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 38

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3a *pubblicazione*). (Elenco n. 24).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 373 — Data della ricevuta: 18 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: Maiorino Francesco per conto di Zantonelli Lavinia — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 7 — Ammontare della rendita L. 510 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data della ricevuta 28 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Padova — Intestazione della ricevuta: Titta Carlo di Luciano — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 220 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data della ricevuta: 26 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione della ricevuta: Prà Grazioso fu Antonio, per conto della Congregazione di carità di Monteforte Alpone — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 145 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 febbraio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** **(Elenco n. 29).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	28262	200 —	*Lenzi Guido-Amodeo* di Santi, dom. a New York.	Lenzi *Guido Amedeo* di Santi, dom. a New York.
»	74742	200 —	*Amodeo Guido Lenzi* di Santi, dom. in New York.	
3.50 %	268952	21 —	Lagrotta Ignazio fu Polito dom. in Brienza (Potenza); con usufrutto vitalizio a Derosa Giuseppina fu Giuseppe, ved. di Lagrotta Polito.	Lagrotta Ignazio fu Polito, *minore, sotto la tutela dello zio paterno Lagrotta Francesco*, dom. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	104816	45 —	Daroda Ernestina fu Martino, *ved.* di Panelli Angelo; con usufrutto vitalizio a Guerci Isabella fu *Martino*, ved. di Daroda Martino, dom. in Alessandria.	Daroda Ernestina fu Martino, *moglie di* Panelli Angelo, con usufrutto vitalizio a Guerci Isabella fu *Francesco*, ved. di Daroda Martino, dom. in Alessandria.
3.50 %	809817	5,607 —	*Lucciardello* Alfia fu Pasquale, nubile, dom. a Catania.	*Licciardello* Alfia fu Pasquale, nubile, dom. a Catania.
Cons. 5 %	136911	410 —	*Carioto* Antonina fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Palumbo Antonina, dom. a Termini Imerese (Palermo).	*Galioto* Antonina, ecc., come contro.
»	301269	85 —		
»	198626	60 —	Borgoni Renato di *Mario*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Sansevero (Foggia).	Borgoni Renato di *Mariano*, minore, ecc., come contro.
»	272909	305 —		
3.50 %	292531	161 —	Serafini Luigi, *Umberto*, Amabile, ed Alfredo di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Barga (Lucca).	Serafini Luigi, *Francesco-Giovanni-Umberto*, Amabile ed Alfredo, minori, ecc., come contro.
»	113597	24.50	*Vicino* Domenica di Ignazio, nubile, dom. in Grugliasco (Torino).	*Vicini* Domenica, ecc. come contro.
»	113598	24.50	*Vicino* Luigi di Ignazio, minore, sotto l'amministrazione del detto suo padre, dom. in Alessandria.	*Vicini* Luigi, ecc. come contro.
»	113599	24.50	*Vicino Elvira* di Ignazio, minore, ecc., come la precedente.	*Vicini Maria-Elvira-Bartolomea* di Ignazio, minore, ecc., come contro.
»	810157	199.50	*Monteria* Giovanni fu Giuseppe, dom. a Gressoney S. Jean (Torino).	*Monterin* Giovanni fu Giuseppe, dom... come contro.
»	810158	70 —		
»	810159	70 —		
P. N. 4.50 %	2614	180 —	Palomba *Annunziata* di Antonio, nubile, dom. a Catanzaro.	Palomba *Maria-Annunziata* di Antonio, nubile, ecc. come contro.
P. N. 5 %	26822	200 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	759762	17.50	Giordana *Lorenzo* fu Edmondo, minore, sotto la patria potestà della madre Marengo Maddalena fu Paolo ved. di Giordana Edmondo.	Giordana *Ersilio-Lorenzo* ecc. come contro.
P. N. 5 %	27728	40 —		
Cons. 5 %	159825	1,790 —	Lattes Rosa fu Raffaele, moglie di Modigliani *Rodolfo*, dom. a Roma, vincolata.	Lattes Rosa fu Raffaele, moglie di Modigliani *Tranquillo-Vito-Rodolfo* fu *Sabatino detto Settimino*, ecc., come contro.
Buoni Tesoro settennale 1ª serie	3078	Cap. 50,000	Confalone Assunta, Maria, Franceschina, Paolo e Giuseppe di Vincenzo-Paolo eredi indivisi, con usufrutto vitalizio a Stampfli *Sofia* fu Giuseppe, ved. di Gironda Giuseppe.	Confalone Assunta, Maria, Franceschina, Paolo e Giuseppe di Vincenzo-Paolo eredi indivisi, con usufrutto vitalizio a Stampfli *Josephine-Sofie* fu *Joseph*, ved. di Gironda Giuseppe.
	3079	» 50,000 —		
	3080	» 50,000 —		
	3081	» 40,000 —		
	3082	» 40,000 —		
Cons. 5 %	295296	360 —	Schirone Carlo, *Francesco*, Maria, Adele e Gemma di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre e nascituri dal detto Schirone Giovanni, dom. a Bari.	Schirone Carlo, *Francesca*, Maria, Adele e Gemma di Giovanni, minori, ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buoni Tesoro quinquennali 7ª emissione	2123 2124	Cap. 7,200 — » 35,800 —	Ivancich Silvio, Guido, *Mario, Alberto* e Luigi fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Manzato Ada, ved. Ivancich. La prima e la terza rendita sono vincolate di usufrutto vitalizio a favore della madre.	Ivancich Silvio, Guido, *Mario-Alberto* e Luigi fu Luigi, minori, ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 8ª emissione	443 444	» 900 — » 4,800 —		
Cons. 5 %	186959	200 —	Genovese *Ida* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Puccia Carmelina ved. Genovese, dom. a Palermo.	Genovese *Edvige-Rosa-Irene-Ilda* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	217421	50 —	Genovese *Ida-Edvige* fu Francesco, minore ecc. come la precedente.	
3.50 %	731323	602 —	Cortese Maria-Teresa e *Franz-Pasquale* fu Pasquale, minori, sotto la patria potestà della madre Bigio Teresa di Antonio, ved. di Cortese Pasquale, dom. a Livorno.	Cortese Maria-Teresa e *Luigi-Francesco-Pasquale* fu Pasquale, minori, ecc., come contro.
3.50 % cat. A	38364 38744	3,325 — 175 —	Cortese *Franz-Pasquale* fu Pasquale, minore, ecc., come la precedente.	Cortese *Luigi-Francesco-Pasquale* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	56800	315 —	Biasetti *Riccardo* fu Lorenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Bersano Rosa, ved. Biasetti, dom. a Savona (Genova).	Biasetti *Virgilio-Carlo-Riccardo,* fu Lorenzo minore, ecc. come contro.
»	56801	365 —	Biasetti *Virgilio Riccardo* fu Lorenzo, minore, ecc. come la precedente.	Biasetti *Virgilio-Carlo-Riccardo* fu Lorenzo minore, ecc. come contro.
3.50 %	809511	1,750 —	Santangelo Domenico fu *Francesco,* dom. in Venosa (Potenza).	Santangelo Domenico fu *Giuseppe,* dom. come contro.
»	31343	2,310 —	Sacerdote Stella di Salomone, moglie di *Ferdinando Luciano* Rouff, dom. in Napoli, vincolata.	Sacerdote Stella di Salomone, moglie di *Luciano* Rouff, ecc., come contro.
»	186265	1,400 —		
Cons. 5 %	233109	220 —	Poli *Martino* fu Vitantonio, minore, sotto la patria potestà della madre Valenzano Giulia fu Antonio, ved. di Poli Vitantonio dom. a Rutigliano (Bari).	Poli *Giovanni-Martino* fu Vitantonio, minore, ecc. come contro.
3.50 %	385481	28 —	Beltrani *Teresa* fu Alfonso, nubile, dom. in Napoli, vincolata.	Beltrani *Maria-Teresa,* ecc., come contro.
»	502072	40 —	Mollo Domenico di Angelo, dom. ad Aversa (Caserta).	Mollo Domenico di Angelo, *minore, sotto la patria potestà del padre,* dom. come contro
Cons. 5 %	94527	210 —	Scarfogliero *Maria* fu Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà della madre Gargiulo Candida, ved. Scarfogliero dom. a Torre del Greco (Napoli).	Scarfogliero *Grazia-Maria* fu Bartolomeo, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro triennale 10ª emissione	248	Cap. 1,500 —	Ravelli *Assunta* di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre.	Ravelli *Giovanna-Assunta* di Paolo, minore, ecc. come contro
Buono tesoro quinquennale 7ª emissione	705	» 4,200 —	*Dellacà Battista* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Silvano *Emilia* fu Carlo, ved. *Dellaca.*	*Dellachà Ernesto-Battista* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Silvano *Maria-Emilia* fu Carlo, ved. *Dellacha.*
3.50 %	170845	700 —	Sterna *Aurelia* fu Luigi, dom. in Varallo (Novara).	Sterna *Aurelio* fu Luigi, dom. come contro.
»	226784	136.50	De Capitani *Antonietta* fu Antonio, moglie di Fossati Eugenio, dom. in Monza (Milano), vincolata.	De Capitani *Luigia-Antonia* fu Antonio, moglie ecc. come contro.
»	440448	875 —	Rivera *Nicola* fu Francesco, dom. in Asti (Alessandria). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Giovanelli Malvina fu Giuseppe, ved. di Rivera Francesco.	Rivera *Francesco-Nicola* fu Francesco, dom. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio, come contro.
»	440452	350 —		
Cons. 5 %	207509	2,500 —	Croce *Aurelia* fu Francesco, nubile, dom. a Camogli (Genova).	Croce *Maria-Aurelia* fu Francesco, nubile, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 28 febbraio 1925. *Il direttore generale:* CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 23 posti di sottotenente nel corpo delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, concernente l'ordinamento, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1924, n. 276, che approva le norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068;

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1925, che stabilisce i programmi degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di porto;

Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 23 posti di sottotenente nel corpo delle Capitanerie di porto.

Sono inoltre riservati 7 posti agli allievi dell'ultima classe della Regia accademia navale, in osservanza del disposto dell'art. 4 del R. decreto n. 2068, del 10 settembre 1923. Qualora i detti 7 posti non siano coperti, in tutto o in parte, dagli aventi diritto, i posti disponibili spetteranno ai concorrenti idonei classificati immediatamente dopo i primi 23.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti relativi dovranno pervenire al Ministero della marina non più tardi del 1° maggio 1925.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo avrà luogo in base alle condizioni e secondo le norme indicate nell'annessa notificazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1925.

Il Ministro per le comunicazioni CIANO. *Il Ministro per la marina* REVEL.

Notificazione di concorso, per esami, a 23 posti di sottotenente nel corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 23 posti di *sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di Porto.*

Sono inoltre riservati 7 posti agli allievi della ultima classe della R. Accademia Navale, in osservanza del disposto dell'art. 4 del R. decreto 2068 del 10 settembre 1923. Qualora i detti 7 posti non siano coperti, in tutto o in parte, i posti disponibili spetteranno ai concorrenti idonei classificati dopo i primi 23.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della Marina, e sarà iniziato il 1° giugno 1925, alle ore 9.

Art. 2.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di *sottotenente* è di L. 7000 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 500 annue, l'indennità militare di L. 150 mensili e l'indennità caro-viveri.

I sottotenenti di porto di nuova nomina seguono un corso d'istruzione teoricopratico ed un tirocinio pratico della durata complessiva di mesi dodici, dopo di che, previo accertamento della idoneità da parte della Commissione ordinaria di avanzamento, sono promossi *tenenti* secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

Lo stipendio iniziale nel grado di *tenente* è di L. 9500 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 600 annue, l'indennità militare di L. 150 mensili e l'indennità caro-viveri.

Art. 3.

Potranno essere ammessi all'esame, in seguito a loro domanda:

a) i patentati capitani di lungo corso e i diplomati capitani di lungo corso, i quali ultimi abbiano conseguita la nomina ad ufficiale di vascello di complemento e contino almeno 2 anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile;

b) i laureati degli Istituti superiori navali, delle Scuole superiori di commercio o d'Istituti equiparati e della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, con la ricevuta del pagamento della tassa di L. 50 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, e con la fotografia del concorrente munita della firma, debitamente autenticata, dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) entro il 1° maggio 1925, con l'indicazione del domicilio del concorrente o della destinazione di servizio se gli aspiranti siano impiegati civili o in servizio militare e corredate dei documenti di cui all'articolo seguente nonchè, secondo i casi, degli originali della patente di capitano d lungo corso, del diploma di capitano di lungo corso, o del diploma di laurea.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta.

I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione compiuta su Regie navi.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda in quale delle lingue facoltative (inglese, tedesca od araba) intendano sostenere le prove relative.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per nazionalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato, al 1° giugno 1925, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni d'età gli altri. Per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-1918 nelle destinazioni di servizio previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 1462 del 27 ottobre 1922 e successive modificazioni, i limiti di età per l'ammissione all'esame di concorso sono aumentati del tempo corrispondente a quello trascorso in tali destinazioni di servizio militare;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo si comprovano con i seguenti documenti:

1° copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

2° certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio civile, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o residenza abituale. legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal Procuratore del Re;

6° certificato di esito di leva o, per i militari, copia dello stato di servizio oppure una dichiarazione che ne tenga luogo, rilasciata dal Comando militare presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Il certificato di stato libero, il certificato di buona condotta e quello generale del casellario giudiziario dovranno essere di data non anteriore al 1° marzo 1925.

I concorrenti che abbiano il grado di ufficiale e siano in servizio attivo permanente sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5°.

I patentati capitani di lungo corso sono dispensati, in ogni caso, dalla presentazione dei documeni di cui ai numeri 1° e 3°.

Art. 6.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati; e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo

Art. 7.

I posti messi a concorso sono riservati per undici ai patentati e ai diplomati capitani di lungo corso ufficiali di vascello di complemento e per dodici ai laureati.

In base ai risultati degli esami, saranno fatte due distinte graduatorie degli idonei, una per i patentati e diplomati capitani di lungo corso e l'altra per i laureati.

Nella nomina a sottotenente saranno alternati, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, un patentato o diplomato capitano di lungo corso ed un laureato.

Qualora il numero dei vincitori del concorso appartenenti ad una categoria di concorrenti risultasse inferiore al numero dei posti ad essa riservati, i posti non coperti spetteranno agli idonei dell'altra categoria, secondo l'ordine di classificazione.

Il Ministero, per coprire i posti che eventualmente vacassero in applicazione del ruolo organico del Corpo delle Capitanerie di Porto, potrà far luogo altresì alla nomina dei dichiarati idonei e classificati immediatamente dopo i vincitori dei posti di cui all'art. 1 della presente notificazione.

A tale facoltà del Ministero non corrisponde alcun diritto da parte degli idonei classificati dopo i vincitori dei posti previsti all'art. 1 della presente notificazione.

Art. 8.

A parità di punti, saranno titoli di preferenza:

1° l'aver conseguito medaglia al valor militare;

2° l'aver prestato servizio militare non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-1918 nelle destinazioni di servizio previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 1462 del 27 ottobre 1922 e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti i quali siano già provvisti d'impiego in una delle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione, dovranno farne cenno nella domanda di ammissione. Quelli che, per il risultato degli esami, abbiano il diritto di occupare i posti messi a concorso dovranno, appena avutane notizia, far pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) le dimissioni dallo impiego, per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi, con ferma di quattro anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

L'esame di concorso consterà di prove scritte e orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 12.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Le prove scritte dovranno svolgersi in altretanti giorni.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravvenisse a tali disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte.

Art. 13.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 14.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale, a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il risultato della votazione d'idoneità in ciascuna materia;

b) il punto di ciascuna prova;

c) il punto di classificazione finale;

d) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna

delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, secondo il disposto dell'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a sottotenente, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico-pratico di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari), presso il Ministro delle Comunicazioni (Ispettorato del Corpo delle Capitanerie di Porto) e presso le Capitanerie di Porto.

Roma, addì 25 febbraio 1925.

Il Ministro: REVEL.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente di porto.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto.			
1ª	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o letterario o di coltura generale.	—	8 ore	3
2ª	Svolgimento di un tema sui principî generali di economia politica.	—	8 ore	2
3ª	Svolgimento di un tema in lingua francese. E' in facoltà del candidato lo svolgimento del tema anche nelle lingue inglese, tedesca ed araba. Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità ogni tre voti o ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al di sopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.	—	8 ore (a)	2
	Esame orale (1).			
4ª	1º Gruppo		50 minuti	3
	a) Diritto civile	2 tesi		
	b) Diritto amministrativo	2 tesi		
	c) Diritto costituzionale .	2 tesi		
	d) Diritto penale	2 tesi		
	e) Diritto internazionale marittimo	2 tesi		
5ª	2º Gruppo		20 minuti	2
	f) Codice di commercio (libro II e libro IV, capo II) e Codice per la marina mercantile	2 tesi		
	g) Leggi sulla leva di mare.	—		
6ª	3º Gruppo		20 minuti	2
	h) Nozioni di geografia politica e commerciale	2 tesi		
	i) Storia del commercio e della navigazione.	2 tesi		
7ª	Lingua francese . . . . I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista la lingua francese.	—	15 minuti	1
	Prova facoltativa di altre lingue estere. I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista le lingue nelle quali svolsero i temi nella prova scritta facoltativa.	—	10 minuti per ogni lingua	

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun gruppo.

(a) In tale termine dovrà essere svolto il tema anche nelle lingue estere facoltative.

N. B. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

DIRITTO CIVILE.

Tesi 1ª. — Nozione e ripartizione del diritto — Fonti del diritto — Interpretazione delle leggi — Loro efficacia nel tempo.

Tesi 2ª. — Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali o accidentali nei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti — Della piena capacità giuridica della donna (legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Tesi 3ª. — Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto. Domicilio, residenza e dimora. Assenza: assenza in guerra.

Tesi 4ª — Matrimonio: diritti e doveri che ne derivano — Regime patrimoniale fra i coniugi — Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Minore età ed interdizione — Patria podestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione — Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Loro estinzione.

Tesi 6ª. — Delle successioni — Devoluzione ed evizione della eredità — Successione legittima: ordine successorio — Successione testamentaria: capacità, forma dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legati, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione — Donazioni — Rivocazione dei testamenti e delle donazioni.

Tesi 7ª. — Diverse specie di obbligazioni — Loro effetti — Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse — Modi di estinzione — Novazione e prescrizione.

Tesi 8ª. — Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali.
I contratti a favore dei terzi — Interpretazione dei contratti.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Tesi 1ª. — Diritto costituzionale — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e governo parlamentare.

Tesi 2ª. — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e Asia.

Tesi 3ª. — Principali varietà odierne, di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa e in America — Governo delle principali colonie autonome inglesi — Federazione degli Stati Uniti d'America e loro governo presidenziale — Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia, Ungheria e Polonia — Cenni sulla Repubblica russa dei sovieti.

Tesi 4ª. — Governo monarchico rappresentativo in Italia — Divisione dei poteri — Legislazione, amministrazione e giurisdizione — Parlamento, Governo e Tribunali — Potere legislativo — Corona, Camera dei deputati e del Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Articolo 5 dello Statuto — Riforme in proposito — I trattati internazionali ed il diritto interno.

Tesi 5ª. — Composizione della Camera dei deputati — Prerogative dei deputati — Elettorato politico — Suffragio universale — Questione sul suffragio femminile — I Collegi elettorali — Collegio uninominale, plurinominale, nazionale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia.

Tesi 6ª. — Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — Il nuovo ordinamento degli uffici — Le Commissioni permanenti — Le leggi: approvazione, sanzione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al Governo — I decreti-legge di urgenza — I regolamenti.

Tesi 7ª. — Il potere esecutivo — Il Presidente del Consiglio — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsabilità penale e politica dei Ministri.

Tesi 8ª. — Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo ed esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Giuria.

Tesi 9ª. — Uguaglianza civile — Suo significato — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — Inviolabilità del domicilio — L'*Habeas Corpus* inglese — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazioni di esso.

Tesi 10ª — La libertà di stampa e religiosa — Sue condizioni e limiti — Libertà di riunione e di associazione — Libertà di lavoro — Scioperi: limitazioni — Il diritto di petizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti dell'Amministrazione — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministeri — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Loro attribuzioni — Giunta provinciale amministrativa.

Tesi 8ª. — Comuni — Consiglio comunale — Giunta — Sindaco — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa.

DIRITTO PENALE.

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire — La legge penale — Codice e leggi complementari — Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Tesi 2ª. — Subietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Aggravanti e discriminanti del reato e della pena — Della recidiva — Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali ed accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Tesi 3ª. — Nozione del processo penale — Ordinamento giudiziario e competenza — Azione penale — Suo esercizio — Querela — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Istruzione — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sulla istruzione sommaria — Arresto e libertà provvisoria — Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la sicurezza dello Stato, contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la libertà e contro la pubblica amministrazione.

Tesi 6ª. — Cenni sui delitti contro la fede pubblica, contro le persone e contro la proprietà.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

Tesi 1ª. — Cenni storici sugli Istituti di diritto internazionale e sul concetto di Società internazionale — Cenni storici sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principî fondamentali di esso — La Società delle Nazioni — Suo avvenire — Progetti e aspirazioni.

Tesi 2ª. — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del mare — Mare litorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale — Fiumi soggetti al controllo internazionale (atto finale del Congresso di Vienna e le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Tesi 3ª. — Mezzi violenti per la soluzione delle contestazioni — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Impiego della forza per il ricupero dei crediti(seconda convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 4ª. — La guerra — Concetto — Cause — La guerra ed il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare, della conferenza di Bruxelles del 1874) — Inizio della guerra (in particolare, 3ª convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (5ª convenzione dell'Aja del 1907, art. 1, 3 del regolamento annesso).

Tesi 5ª — I mezzi leciti in guerra (4ª convenzione dell'Aja del 1907 — Regolamento annesso articoli 22, 34) — Divieto dell'uso dei proiettili esplosivi e deformanti (principî generali, dichiarazione di Pietroburgo del 1868 (3ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto dell'uso dei gas asfissianti e deleteri (principî generali, 2ª dichiarazione dell'Aia del 1899) — Divieto di bombardamenti aerei (principî generali) — Temporaneo impegno risultante dalla 1ª dichiarazione dell'Aia del 1899 — Dichiarazione dell'Aia del 1917 — Limitazione dei bombardamenti navali (4ª convenzione dell'Aia del 1907) — L'impiego dei sottomarini, questioni relative — Le mine e le torpedini automatiche di contatto, principî generali (VIII convenzione dell'Aia del 1907) — Conferenza di Washington del 1922.

Tesi 6ª. — Dell'occupazione militare, principî generali (4ª convenzione dell'Aja 1907, articoli 42.56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattimenti — Prigionieri di guerra (principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 4, 20 del regolamento annesso) — Feriti e malati (principî generali, Convenzione di Ginevra del 1906, Convenzione dell'Aja del 1904, 10ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 7ª. — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto alla proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni (principi generali. Regolamento annesso alla 4ª convenzione dell'Aia del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima — Diritto di preda — Principi generali (Dichiarazione di Parigi del 1856. Dichiarazione di Londra del 1909. 6ª, 7ª, 11ª e 12ª convenzione dell'Aja del 1907) — Convenzione di guerra — Fine della guerra.

Tesi 8ª. — La neutralità — Concetti e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi (principi generali. Dichiarazioni di Parigi e di Londra del 1856 e 1909 5ª e 3ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 9ª. — Diritto internazionale marittimo commerciale — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare, le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 12 giugno 1913, n. 606).

A) CODICE DI COMMERCIO (Libro 2° e Libro 4°, Capo 2°).

B) CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

Tesi 1ª. — *A*) La nave: costruzione, trapasso di proprietà, pegno, proprietario, armatore.

B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile. Personale delle Capitanerie di porto (Codice per la marina mercantile e successive modificazioni.

Tesi 2ª. — *A*) Capitano, equipaggio, contratto di arruolamento.

B) Costruttori navali. Gente di mare. Proprietari ed armatori delle navi. Capitani e padroni. Ufficiali di bordo. Equipaggi.

Tesi 3ª. — *A*) Contratto di noleggio: Polizza di carico, nolo, passeggeri.

B) Carte di bordo, visite alle navi e partenze. Trasporto di passeggeri.

Tesi 4ª. — *A*) Prestito a cambio marittimo.

B) Polizia di bordo e della navigazione. Naufragi e ricuperi. Pesca.

Tesi 5ª. — *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione. Dell'abbandono.

B) Del lido del mare e delle spiaggie. Servizio dei porti e delle spiaggie. Polizia amministrativa e sicurezza dei porti. Polizia giudiziaria dei porti e delle rade. Battelli ed altri galleggianti per servizio dei porti. Piloti pratici locali.

Tesi 6ª. — *A*) Avarie e contribuzione. Danni cagionati dagli urti delle navi.

B) Diritto marittimo in tempo di guerra. Atti di guerra delle navi mercantili. Prede. Navi e mercanzie neutrali. Riprese. Confische. Liquidazione e ripartizione delle cose confiscate. Rappresaglie.

Tesi 7ª. — *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.

B) Reati marittimi e pene.

Tesi 8ª. — *A*) Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

B) Giurisdizione penale marittima mercantile: competenza e procedura. Potere disciplinare.

LEGGI SULLA LEVA DI MARE.

Legge sulla leva di mare 16 dicembre 1888, n. 5860.
Decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621.

NOZIONI DI GEOGRAFIA POLITICA E COMMERCIALE.

Tesi 1ª. — Gli Stati d'Europa.

Tesi 2ª — Principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili.

Tesi 3ª. — I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie dei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali dell'Asia e dell'Australia. Le principali linee del Mediterraneo.

Tesi 4ª. — Europa: le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radiotelegrafiche.

Cenni sulle forze militari degli Stati europei.
Produzioni naturali dell'Europa. Industria e commercio.

Tesi 5ª. — Stati e possedimenti europei in Asia — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 6ª. — Stati, colonie e possedimenti europei nell'Africa. La Libia, l'Eritrea e la Somalia — Mezzi di comunicazione e produzioni naturali dell'Africa — Industria e commercio.

Tesi 7ª. — Australia e Polinesia — Sviluppo delle colonie australiane orientali e sud orientali — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Produzioni naturali dell'Australia e della Polinesia — Industria e commercio — Mezzi di comunicazione.

Tesi 8ª. — Gli Stati dell'America — Colonie e possedimenti europei in America — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 9ª. — Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — L'industria della grande pesca nei mari polari.

STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE.

Tesi 1ª. — Origini e forme primitive del commercio — Il commercio nell'antichità — Il commercio presso i popoli asiatici — Il commercio dei popoli mediterranei — Monete — Cognizioni geografiche — Dogane.

Tesi 2ª. — Il commercio nel Medio evo — Impero d'Oriente — Epoca barbarica — Origine di Venezia — Arabi — Epoca di Carlo Magno — I Normanni — Gli Italiani ed il rifiorimento commerciale — Condizioni generali dell'agricoltura e del commercio — Progressi vari — Le Crociate — Le repubbliche italiane — Le scoperte marittime — I francesi — I germanici — Sviluppo della Lega Anseatica. I Paesi Bassi — L'Inghilterra — Il Portogallo — Decadenza delle repubbliche italiane.

Tesi 3ª. — Arti ed industrie nel Medio evo — Merci — Cambisti, banchieri, banchi, fiere — Legislazione commerciale e marittima — Contratti di uso più generale.

Tesi 4ª. — *Il commercio nell'epoca moderna.* — Portogallo — Spagna — Scoperta dell'America — Inghilterra e Francia — Sistema coloniale — Conseguenze benefiche delle scoperte — Olanda — Germania — Paesi Scandinavi — Russia e Polonia.

Tesi 5ª. — *Il commercio nell'epoca moderna (seguito).* — Viaggi nel XVII e XVIII secolo — Principali prodotti commerciali dell'America — Stabilimenti coloniali in Africa — Legislazione commerciale e marittima — Dogane e Trattati.

Tesi 6ª. — Il commercio durante la rivoluzione francese e il primo impero napoleonico — Periodo della Rivoluzione — Periodo napoleonico — Le macchine a vapore — L'elettricità.

Tesi 7ª. — *Epoca contemporanea.* — Le riforme economiche inglesi — Commercio inglese — La questione del libero scambio e dei dazi differenziali in Inghilterra — L'India Britannica — Le colonie australiane, gli stabilimenti dello Stretto, il Canadà — Le colonie inglesi nell'Africa del Sud — L'Inghilterra in Egitto.

Tesi 8ª. — *Epoca contemporanea (seguito).* — Commercio francese — Algeria ed altri possedimenti francesi — Germania — Italia — Stati Uniti d'America — Altri Stati dell'America — Cina — Giappone.

Tesi 9ª. — *Epoca contemporanea (seguito).* — Fatti economici che produssero lo sviluppo del commercio — Viaggi marittimi di scoperta — Sistemi monetari — Navigazione commerciale — Navigazione a vapore — I porti moderni — I porti italiani — Emigrazione e colonie.

TOMMASI CAMILLO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.